

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

12° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1995

Presidenza del presidente **BRAMBILLA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(401) **BRAMBILLA ed altri: Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione... Pag. 2

GERELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente 2

(1665) **Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di**

protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4, 10, 11 e *passim*

ARMANI (LIF) 10

CARCARINO (Rif. Com. Progr.) 6, 8

GERELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente 7, 10, 11

GIOVANELLI (Progr. Feder.) 9

LASAGNA (Forza Italia), relatore alla Commissione 6, 7, 10 e *passim*

SPECCHIA (AN) 8, 10, 11

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(401) BRAMBILLA ed altri: Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive», d'iniziativa dei senatori Brambilla, Terzi, Matteja e Fante.

Ricordo che la Commissione aveva già completato l'iter del disegno di legge in sede referente nella seduta del 3 maggio scorso. Propongo pertanto che venga dato per acquisito l'esame già effettuato in quella sede, considerando svolte la relazione e la discussione generale ed assumendo a testo base per il successivo esame il disegno di legge n. 401/A, già licenziato per l'Assemblea.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole sugli articoli stessi del disegno di legge al nostro esame.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche il Governo si dichiara favorevole al testo degli articoli di questo disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento di tensioattivi:

a) i tensioattivi anionici e non ionici devono avere entro il 31 dicembre 1997 una biodegradabilità non inferiore all'80 per cento, tenendo presenti anche i tempi di degradabilità comparati a tensioattivi dalle medesime caratteristiche applicative;

b) i tensioattivi cationici e anfoliti devono avere entro il 31 dicembre 1997 una biodegradabilità non inferiore al 90 per cento, tenendo presenti anche i tempi di degradabilità comparati a tensioattivi dalle medesime caratteristiche applicative.

È approvato.

Art. 2.

1. Entro il 31 dicembre 1996, il Ministro dell'ambiente, con decreto adottato di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto della normativa delle Comunità Europee, determina i criteri ed i metodi di analisi per stabilire la biodegradabilità dei tensioattivi cationici e anfoliti, ed individua gli enti e gli organismi, pubblici o privati a cui affidare i relativi controlli. Tali criteri e metodi di analisi sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro della sanità.

È approvato.

Art. 3.

1. A partire dal 31 dicembre 1997, non dovranno essere fabbricati, importati, commercializzati o comunque detenuti i tensioattivi anionici e non ionici aventi una biodegradabilità inferiore all'80 per cento.

2. A partire dal 31 dicembre 1997, non dovranno essere fabbricati, importati, commercializzati o comunque detenuti i tensioattivi cationici ed anfoliti aventi una biodegradabilità inferiore al 90 per cento.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con:

- a) l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni;
- b) l'arresto da uno a tre anni, nei casi di particolare gravità.

4. Ferma restando l'applicabilità delle norme sul risarcimento del danno e di quelle sulla tutela delle acque dall'inquinamento, si applica in ogni caso, a carico dei contravventori delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al tre per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa od ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione o notificazione di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Si applica in ogni caso, ai contravventori delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna su un quotidiano avente diffusione nazionale.

È approvato.

Art. 4.

1. I tensioattivi, all'atto della commercializzazione, devono riportare sul confezionamento un'etichetta che indichi a caratteri leggibili ed indelebili gli estremi idonei all'individuazione del produttore e dell'importatore, nonché la percentuale di biodegradabilità e la categoria dei tensioattivi.

2. Ai prodotti ed alle confezioni la cui etichettatura è già disciplinata, con specifico riferimento alla biodegradabilità, da norme comuni-

tarie si applicano queste ultime e non le disposizioni di cui al comma 1.

3. I contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 15 milioni. Nei casi più gravi, o in ipotesi di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un mese ad un anno. È sempre disposta la confisca dei prodotti privi dei requisiti di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore dopo sei mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

*(1665) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1665, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 14 giugno scorso.

Avverto i colleghi che non è ancora stato espresso il parere della 5^a Commissione permanente. Ci dovremo quindi limitare alla discussione dei primi articoli, che non comportano oneri finanziari, mentre non si potrà concludere nella seduta odierna l'esame del disegno di legge in titolo.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali)

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per i successivi trienni, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del citato decreto-legge n. 397 del 1988.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

3. Sono prorogati al 31 dicembre 1995 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, come modificato ed integrato dal successivo regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio del 30 dicembre 1992.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1 al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono confermati anche per il triennio 1993-1995, e sono riferiti ai quantitativi immessi al consumo sul mercato al netto dei contenitori oggetto di ritiro per essere utilizzati allo stesso scopo».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo il disposto di cui all'articolo 9-quater, comma 9, del citato decreto-legge n. 397 del 1988.»

1.1

CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai contenitori per liquidi prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio definiti per il triennio 1990-1992, si applicano i contributi di riciclo previsti dall'articolo 9-quater, comma 9, del medesimo decreto-legge n. 397 del 1988, nella misura ridotta della metà. Ai medesimi contenitori per i quali non vengano conseguiti gli obiettivi ridefiniti alla presente legge si applica il contributo in misura raddoppiata».

1.2

CARCARINO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino al 31 marzo 1996.

2-bis. Il comma 4 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dai seguenti commi:

"4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta di contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, e organizzarne lo stoccaggio;

b) assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8;

c) promuovere l'informazione agli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.

4-bis. Ai fini di cui al comma 4, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso".

1.4

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma.

1.5

CARCARINO

LASAGNA, *relatore alla Commissione.* L'emendamento 1.3 tende a sostituire il comma 1 dell'articolo 1. Il suo significato è abbastanza chiaro e si divide logicamente in due parti. Nella prima si propone di confermare anche per il triennio 1993-1995 gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, definiti per il triennio 1990-1992 dal decreto-legge n. 397 del 1988. Nella seconda parte si specifica che i suddetti obiettivi sono riferiti ai quantitativi immessi al consumo sul mercato al netto dei contenitori oggetto di ritiro per essere utilizzati allo stesso scopo.

CARCARINO. L'articolo 1 proroga il termine entro il quale le imprese interessate devono conseguire alcuni obiettivi minimi stabiliti dalla legge, ma proroga anche il termine a decorrere dal quale le imprese stesse devono aumentare il proprio contributo se quei medesimi obiettivi minimi non sono stati rispettati. Tale termine è differito fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dalla legge, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della famosa raccolta differenziata (quindi mai, tranne in alcuni casi). Gli obiettivi minimi di riciclaggio riguardavano origina-

riamente il quadriennio 1990-1993. Oggi però siamo alla metà del 1995. Pensiamo perciò che sia una situazione inaccettabile che richiede una sorta di ricognizione nel merito di queste stesse misure legislative.

Si sostiene che uno dei motivi che hanno determinato tale situazione sta nel ritardo nella costituzione dei consorzi. Al riguardo però sorgono domande e dubbi. Ci chiediamo - e ci rivolgiamo anche al relatore - da chi sia dipeso questo ritardo, chi ne abbia la responsabilità. A nostro avviso, occorre tenere presente che la legge n. 475 del 1988 prevedeva già determinate disposizioni di carattere urgente in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

Per queste ragioni abbiamo voluto proporre delle modifiche sostanziali, anche se non stravolgenti il testo, all'articolo 1. Queste modifiche si ricollegano alle disposizioni del decreto-legge n. 397 del 1988, alle cui norme ci si è riferiti in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

LASAGNA, relatore alla Commissione. L'emendamento 1.4 tende a sostituire il comma 2 dell'articolo 1, introducendo soprattutto due aspetti importanti. Si prevede che il termine del 31 marzo 1993 previsto dalla legge n. 475 del 1988 sia prorogato fino al 31 marzo 1996. Si tratta di una modifica importante per poter arrivare fino all'anno prossimo rispettando la normativa originaria.

Propongo inoltre che i consorzi si occupino per tutto il territorio nazionale di assicurare la raccolta di contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, e organizzarne lo stoccaggio, di assicurare il riciclaggio anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, di promuovere l'informazione agli utenti intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento.

Infine, l'emendamento 1.4 prevede che i consorzi stipulino apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari, potendo inoltre fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente; le deliberazioni del consorzio dovrebbero essere vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

In questo caso abbiamo assicurato la possibilità per i consorzi per il riciclaggio di interloquire con le amministrazioni comunali per provvedere alla raccolta dei contenitori o imballaggi per liquidi. Questa modalità di smaltimento dei rifiuti, peraltro, è già attuata da alcuni consorzi: ad esempio, da quelli che si occupano della raccolta delle batterie esauste.

GERELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Cobat raccoglie il 94 per cento delle batterie esauste.

LASAGNA, relatore alla Commissione. In conclusione, senza obbligare i consorzi in alcun modo a provvedervi, diamo loro l'opportunità di raccogliere questi materiali stipulando delle apposite convenzioni con i comuni. Sappiamo che in buona parte le amministrazioni comunali e i consorzi già sono riusciti ad accordarsi: questa norma costituisce solo un ulteriore stimolo.

CARCARINO. Signor Presidente, io vorrei innanzitutto ringraziare il senatore Lasagna, relatore sul disegno di legge in esame, che come sempre ha svolto il suo compito in modo puntuale e oculato, nonché in modo molto chiaro nell'esprimere concetti e nell'avanzare proposte.

Per quanto concerne l'emendamento 1.4, vorrei tuttavia ricordare al collega Lasagna - ma anche alla Commissione, al Presidente e al rappresentante del Governo - che si tratta di un'ulteriore proroga di termini e che di proroghe ce n'è già stata un'altra, poi un'altra e un'altra ancora. Ricordo infatti che il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 397 del 1988, relativo alle attività di smaltimento dei rifiuti svolte dai comuni mediante la raccolta differenziata, afferma: «Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990». Mi rendo conto dello sforzo compiuto dal relatore, che con i suoi emendamenti propone di modificare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati (il suo è pertanto anche un gesto di coraggio!), ma la domanda sorge spontanea: si tratterà veramente dell'ultima proroga? Davvero la raccolta differenziata diventerà una realtà in Italia? Se questo dovesse risultare vero, non avrei che da condividere la proposta; ma avverto in me - e credo che lo dovremmo avvertire tutti - un po' di scetticismo.

Vorrei inoltre far rilevare un errore che ritengo meramente tecnico. Alla lettera *b*) del comma 2-*bis* dello stesso emendamento 1.4, verso la fine del periodo, invece delle parole: «stabilito con il comma 8», la formulazione più corretta mi sembra la seguente: «stabilito al comma 8».

Infine, il relatore propone una modifica che non credo sia di poco conto. L'emendamento 1.4 afferma: «I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti». Ricordo che l'attuale comma 4 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 397 del 1988, stabilisce: «I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento», stipulando apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari. Con la sua proposta, il relatore fa un ulteriore passo avanti, esplicitando di più e meglio tali compiti. L'emendamento del relatore afferma che i consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale determinate attività e ne elenca alcune, tra le quali quella essenziale di «assicurare la raccolta di contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, e organizzarne lo stoccaggio». Questa è davvero una novità rispetto alla legge n. 475 del 1988, che ha convertito il decreto-legge n. 397 del 1988.

Pertanto, ringrazio il relatore per la sua disponibilità a cercare di migliorare il testo in esame, ma non posso che dichiarare di trovarmi un po' in difficoltà, perchè avevo presentato alcuni emendamenti che per qualche aspetto sono alternativi a quelli del relatore. Vorrei allora conoscere l'opinione dei colleghi sugli emendamenti, dopodichè esprimerò la mia dichiarazione di voto.

SPECCHIA. Signor Presidente, anch'io desidero ringraziare innanzitutto il relatore per il lavoro svolto. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, concordo soltanto sulla prima parte ed esprimo invece forti perplessità sulla seconda parte, per motivi di metodo e di merito.

Il disegno di legge al nostro esame riguarda esclusivamente alcune proroghe di termini, mentre con la seconda parte dell'emendamento 1.4 il relatore ci propone una modifica sostanziale, che riguarda addirittura le competenze in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla legislazione attuale, che affida sostanzialmente ai comuni la raccolta e ai consorzi il riciclaggio. Il relatore invece ci propone appunto di fare un salto, affidando ai consorzi anche la raccolta di determinati rifiuti. Questa soluzione può essere anche condivisibile, però io credo che la materia vada approfondita. A mio avviso, con un emendamento ad un disegno di legge che riguarda esclusivamente alcune proroghe di termini, non possiamo introdurre una modifica sostanziale senza un adeguato approfondimento. Personalmente - e parlo a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, non so cosa ne pensino gli altri colleghi - avverto la necessità di un approfondimento e ritengo che sarebbe opportuno sentire le parti interessate, per verificare come funziona attualmente il meccanismo e poi eventualmente per introdurre le opportune modifiche legislative, ma non attraverso il provvedimento in esame, bensì in un disegno di legge apposito.

Pertanto, la mia contrarietà riguarda il metodo, perchè con l'emendamento 1.4 introdurremmo rispetto ad un disegno di legge di mera proroga di termini una norma di natura diversa, che riguarda la regolamentazione sostanziale della materia; la mia contrarietà riguarda anche il merito, perchè non si tratta di una modifica di poco conto, ma interviene proprio su tutto il sistema della raccolta e quindi del riciclaggio di questo materiale.

GIOVANELLI. Signor Presidente, condivido le preoccupazioni del senatore Specchia sugli emendamenti presentati, in particolare sull'1.4. Le proroghe dei termini sono relativamente semplici da valutare e interpretare, ma è diverso capire cosa significhi assegnare certi compiti a consorzi che hanno dimostrato anche qualche debolezza. Dobbiamo verificare questo punto, perchè non si tratterebbe solo del riciclaggio, bensì anche della raccolta. Non sono sufficientemente documentato al riguardo. Tuttavia, contenitori o imballaggi per liquidi sono materiali di normale consumo diffusi dalle Alpi al Mediterraneo e presenti in ogni centro sperduto; pertanto non so se sarà sufficiente stabilire che questi consorzi dovranno stipulare apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari.

Si discute molto sul problema dei consorzi, sulle ragioni dell'esistenza di consorzi obbligatori. Ripeto perciò che affidare loro la raccolta di contenitori o imballaggi per liquidi forse potrebbe comportare una deresponsabilizzazione delle aziende municipalizzate e dei comuni stessi. Sento quindi l'esigenza di un approfondimento o magari di una audizione. In questo momento non sono in grado di esprimere un voto favorevole, ma non voglio concludere che l'argomento non potrà diventare convincente. Al momento attuale questa proposta va oltre le conoscenze di cui dispongo e di cui disponiamo come Gruppo.

Propongo pertanto di accantonare questo emendamento (non so se è il caso allora di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 1). Se andiamo infatti al di là del semplice differimento di termini, dobbiamo approfondire la questione.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si tratta certamente di una modifica sostanziale, però vorrei difenderla in questo contesto. Per quanto riguarda altre strutture similari, il tipo di meccanismo qui proposto funziona bene. Al contrario, l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti non funziona, perchè le discariche collettive non hanno risolto il problema in molti comuni. Il mio è un tentativo di andare verso un certo tipo di soluzione.

Tuttavia gli argomenti di perplessità, soprattutto quelli sollevati dal senatore Specchia, sono chiari. Il provvedimento al nostro esame riguarda un differimento di termini e quindi non si dovrebbe andare oltre se non con l'accordo unanime di tutti i colleghi. Non mi rimane quindi che ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Forse si potrebbe procedere a una audizione, accantonando questo punto.

SPECCHIA. Non siamo contrari a discutere la materia, però ci sembra che il discorso sia improprio in questa sede. Magari si può prendere in considerazione questa norma in un'altra occasione. Ho paura infatti che se cominciamo a prevedere audizioni su questa materia non appreveremo più il disegno di legge.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. La materia affrontata nell'emendamento 1.4 in effetti non attiene al tema della proroga dei termini proprio del disegno di legge in esame.

ARMANI. Vorrei pregare il relatore di mantenere il suo emendamento, prevedendo un'audizione che permetta alla Commissione un approfondimento della materia di così particolare importanza. In caso contrario, la questione potrebbe passare nel dimenticatoio.

Credo che, dal punto di vista tecnico, non nuoccia all'iter di questo disegno di legge la proposta di un'audizione, alla quale mi associo fin da ora.

PRESIDENTE. Si tratterebbe quindi di accantonare l'esame dell'articolo 1 e proseguire sul resto del disegno di legge.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo ringrazia il relatore. Manifesta, tuttavia, delusione per la proposta di ritirare l'emendamento 1.4. Naturalmente mi rimetto alle valutazioni della Commissione, che sta richiedendo un'audizione in materia. Tuttavia, ricordo - come è noto a tutti - che in Italia, laddove c'è mancanza di continuità tra raccolta e utilizzo di materiali, le cose non funzionano. Valga il caso del sistema duale tedesco, che prevedeva una divisione di compiti tra chi si occupava della raccolta degli imballaggi e chi pensava al riutilizzo, al riciclaggio dei materiali: il mondo è stato invaso dai rifiuti da imballaggio tedeschi.

In Italia, invece, nel caso delle batterie esauste, i Cobat raccolgono il 94 per cento del materiale e si occupano anche del riciclo (questa mattina tra l'altro si è costituito un consorzio che si occuperà del rimanente 6 per cento che è legato all'attività dei cosiddetti «fai da te», co-

loro cioè che usano le batterie per proprio conto). Ebbene questo sistema aggregato ha dimostrato di essere assai più efficace. Al contrario, i consorzi per il riciclaggio della plastica nel nostro paese incontrano gravi difficoltà nella loro attività. Mi risulta informalmente che sia stata addirittura richiesta una riduzione dei contributi da assegnare a tali consorzi. Infatti, in questo settore il Governo ha commesso a suo tempo l'errore di separare la raccolta dal riciclo. Vi è stato un lungo contenzioso, in proposito, che ha visto in particolare coinvolto il consorzio per la raccolta di contenitori di liquidi in plastica, per stabilire chi dovesse occuparsi appunto della raccolta. Tale contenzioso è dovuto - si riconosce - all'errore contenuto nel provvedimento iniziale, che dovrebbe essere corretto proprio con l'emendamento 1.4 del relatore.

Dobbiamo allora constatare che, quando si presenta la possibilità di risolvere un problema, tutto si rinvia, naturalmente per ottimi motivi.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Il problema sussiste ed è legato - come ha sottolineato anche il rappresentante del Governo - a questa divisione dei compiti. La raccolta funziona se il potenziale raccoglitore può accedere al luogo dove questo materiale viene scaricato. Il punto fondamentale è quello che i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni; di conseguenza, viene lasciata al comune la scelta se fare o non fare la convenzione. Tuttavia, devo riconoscere che questo disegno di legge riguarda esclusivamente alcune proroghe di termini.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Stralciando questa parte si pongono però le basi per fare altre dieci proroghe di termini. Mi scusi l'interruzione, ma volevo sottolinearlo.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Se i colleghi sono d'accordo, accetterei di mantenere l'emendamento, sospendendone l'esame in attesa di un'audizione dei rappresentanti delle categorie interessate, come è stato proposto dal collega Specchia. L'audizione ci darà almeno la possibilità di entrare nel dettaglio, però questo non farà superare l'obiezione che il disegno di legge di mera proroga riguarderà anche alcuni aspetti sostanziali.

SPECCHIA. Io vorrei capire perchè, nel testo presentato al Parlamento, il Governo non ha inserito questa proposta: nessuno vietava di farlo. Adesso ci si è accorti della sua opportunità e si consente che noi approfondiamo l'argomento.

PRESIDENTE. Proporrei allora di decidere se si vuole accantonare solo questo emendamento o sospendere complessivamente l'esame del disegno di legge.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a questo punto io sarei dell'avviso di sospendere l'esame del provvedimento, anche perchè in caso contrario dovremmo esaminare e discutere gli emendamenti presentati dal senatore Carcarino. Inoltre, non possiamo comunque completare oggi l'esame del disegno di legge per la mancanza del parere della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. *Se non vi sono altre osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.*

Rinvio quindi il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE